CAMERA DEI DEPUTATI N. **1894**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(PINTO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

Disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia

Presentato il 17 luglio 1996

(Relatore: **ROMANO CARRATELLI**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), l'8 gennaio 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1997.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

ART. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *1*. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

***a)* cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;**

***b)* tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;**

***c)* trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;**

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

Soppresso.

2. I periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Soppresso.

d) **ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995 ed ottantatré unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.**

2. **Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:**

a) **settantacinque unità per l'anno 1995;**

b) **settantatré unità annue dal 1996 al 2000;**

c) **ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.**

3. **Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni ».**

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente sostituite dalle tabelle n. 1 e n. 3 allegate alla presente legge.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.

ART. 3.	*Soppresso.*
1. A decorrere dal 1º giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.	
ART. 4.	ART. **3.**
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:	1. *Identico:*
a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-*bis*, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1º aprile 1981, n. 121;	*a) identica;*
b) ai commissari ed ai capitani, il livello VII.	*b)* ai commissari ed ai capitani, il livello **VIII.**
2. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-*bis* è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.	2. *Identico.*
3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre	3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre

1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale dei ruoli dei direttori di istituto penitenziario, dei medici e dei direttori di servizio sociale, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.	1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale **appartenente ai profili professionali ascrivibili all'*ex* carriera direttiva,** di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
4. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.	4. *Identico*.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla corresponsione dell'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta fino al 31 dicembre 1995 in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.	*Soppresso*.
	ART. 4.
	1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facoltà di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, previa domanda dell'interessato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 5.	ART. 5.
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tu-	*Soppresso*.

tela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

Soppresso.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti il trattamento di missione.

ART. 6.

Soppresso.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) **di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni;**

b) **degli importi lordi così determinati:**

Primo dirigente e colonnello lire 242.000;

Primo dirigente e colonnello (+2) lire 256.000;

Dirigente superiore e generale di brigata lire 314.000;

Dirigente generale e generale di divisione lire 356.000;

Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata lire 419.000.

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabineri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a *nella media*.

ART. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 – per la parte concernente il personale militare nei gradi di colonnello e generale e corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica – è integrata dalla seguente:

INSERIRE TABELLA

2. Per il personale di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5,

ART. **6.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato.

(vedi tabella allegata)

2. Per il personale di cui al comma **1**, a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394**, nonché, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.**

3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5,

6, 7 e 10, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16, nonché dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferi- mento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella allegata al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater,* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1° gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla corresponsione dell'assegno provvisorio corrisposto fino al 31 dicembre 1995 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

7. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli

6, 7 e 10 **della legge 23 marzo 1983, n. 78,** ed alle tabelle II, III e IV **allegate alla medesima legge**, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, **sono** determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella **allegata alla presente legge** in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 **della legge 23 marzo 1983, n. 78**, nonché dalla tabella V **allegata alla medesima legge**, **sono** determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla **tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1** dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater,* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle **predette** norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

5. *Identico.*

Soppresso.

6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli

anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissati in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

ART. 8.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, **fissato** in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

Soppresso.

ART. 7.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a « buono », appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono

inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.

ART. 8.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

***a)* diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;**

***b)* anzianità di servizio almeno pari a tre anni;**

***c)* non aver riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a « superiore alla media »;**

***d)* idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.**

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove

mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonché dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.

ART. 9.	ART. **10.**
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita a sanatoria a dodici mensilità.	1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita**, in via di sanatoria,** a dodici mensilità. **2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: « all'atto del trasferimento » sono aggiunte le seguenti: « o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale ».** **3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto il seguente comma:** **« 2-*bis*. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità ».**
ART. 10.	
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, 29 aprile 1996, n. 229.	*Soppresso.*
ART. 11.	ART. 11.
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 85.535,8 milioni per l'anno 1996, in lire 92.056 milioni per l'anno 1997 ed in lire 97.395,2 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede a	**1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102.901,6 milioni per l'anno 1997 ed in lire 77.098,6 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio**

carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,5 milioni per 1996, lire 14.830,7 milioni per il 1997 e lire 20.169,9 milioni a decorrere dal 1998 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 52.055,8 milioni per il 1996 ed a lire 70.329,3 milioni a decorrere dal 1997 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 34.166,1 milioni per il 1996 e lire triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Soppresso.

47.355,0 milioni a decorrere dal 1997; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 3.502,9 milioni per il 1996 e lire 4.709,2 milioni a decorrere dal 1997; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 9.939,8 milioni per il 1996 e lire 12.378,5 milioni a decorrere dal 1997; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 3.445,4 milioni per il 1996 e lire 4.603 milioni a decorrere dal 1997; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 411,5 milioni per il 1996 e lire 528,5 milioni a decorrere dal 1997 e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 590,1 milioni per il 1996 e lire 755,1 milioni a decorrere dal 1997; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni per l'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

TABELLA

(Art. 6, comma 1)

	GRADO	**MISURE MENSILI LORDE**
A	Generale di Corpo d'Armata e di Divisione	910.000
B	Generale di Brigata	850.000
C	Colonnello + 25	790.000
D	Colonnello	730.000

PAGINA BIANCA

DDL13-1894A
Lire 1000